

Inail, premi Inail più cari dal 1° luglio

I chiarimenti in una circolare dell'Istituto Assicuratore. I nuovi importi, adeguati alla rivalutazione delle rendite dell'1,4% stabilita con decreto 58/2026 del ministero del lavoro, sono validi nel periodo dal 1° luglio fino al 30 giugno 2027.

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 27 luglio 2026)



Premi assicurativi più cari a partire da luglio. Lo rende noto l'Inail con **Circolare n. 35/2026** nella quale aggiorna i limiti imponibili, minimo e massimo, necessari al calcolo dei premi nel caso di lavoratori con retribuzione convenzionale, adeguati alla rivalutazione delle rendite stabilita con decreto n. 58/2026 dal ministero del lavoro. I nuovi importi, validi nel periodo dal **1° luglio fino al 30 giugno 2027**, **salgono dell'1,4% rispetto allo scorso anno**.

Retribuzioni convenzionali

Il documento riepiloga i premi dovuti per quelle categorie di lavoratori il cui calcolo dei premi assicurativi Inail è **sganciato dalla retribuzione effettiva** e fissato secondo una retribuzione convenzionale ancorata alla rivalutazione della rendita Inail (art. 116 del TU 1124/1965). Rientrano in questa categoria i detenuti e internati, gli allievi dei corsi di istruzione professionale, i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento, i lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, i giudici onorari di pace e vice procuratori onorari. Le predette categorie versano i contributi sulla base di 1/300 del minimale della rendita del settore industria che dal 1° luglio 2026 sale a 20.712,3€. Pertanto, la retribuzione giornaliera su

cui versare i premi assicurativi nel periodo **1° luglio 2026 - 30 giugno 2027** sale a **69,04 euro** e quella mensile a **1.726,03 euro**.

Anche i lavoratori dell'area dirigenziale hanno una retribuzione per il calcolo dei premi agganciata alla misura della rendita Inail (1/300 del massimale della rendita annuo). Siccome il massimale dal 1° luglio 2026 è pari a 38.465,7€ la retribuzione giornaliera di riferimento è pari a **128,22 euro** (3.205,48 euro mensili). In caso di rapporto part-time, la retribuzione convenzionale oraria diventa 16,03 euro.

Lavoratori parasubordinati

La base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi dovuti dai lavoratori parasubordinati è data dai «compensi effettivamente percepiti» nel rispetto del minimale e massimale di rendita. Poiché in questi rapporti non è prevista una prestazione a tempo, l'imponibile non può essere misurato «a giorni di prestazione», derivando da questo che minimale e massimale di rendita vanno divisi in mesi, al fine di confrontarli con il compenso medio mensile ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione. **Dal 1° luglio, a seguito della rivalutazione, il minimale mensile sale a 1.726,03 euro e il massimale mensile passa a 3.205,48 euro.**

Lavoratori sportivi

In seguito della riforma, a partire dal 1° luglio 2026, per determinare il premio per i lavoratori subordinati sportivi che, indipendentemente dal settore, professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, si assume la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita, rispettivamente pari a **20.712,30 euro** e **38.465,70 euro**.

Alunni e studenti

Dal 1° luglio, l'importo del premio annuale a persona è aggiornato in **euro 10,64**. Considerato che il periodo assicurativo inizia convenzionalmente il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, l'importo del premio per la regolazione dell'anno scolastico 2025/2026, a seguito della rivalutazione, **risulta uguale a euro 10,54** (8/12 di euro 10,49 + 4/12 di euro 10,64).

Formazione professionale

Aggiornato anche il premio speciale dovuto per gli allievi dei corsi **ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionale** (leFP). Per l'anno formativo 2026/2027 la retribuzione minima giornaliera di riferimento diventa pari a 69,04 euro, mentre il premio speciale unitario annuale è fissato in 70,96 euro, corrispondente a 0,39 euro giornalieri. Il premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all'attività formativa che è svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico dello Stato, è fissato prendendo a riferimento la retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario. Ne consegue che l'importo

dell'onere aggiuntivo a carico dello Stato, aggiornato in relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita, è rideterminato in 38,26 euro dal 1° settembre 2026, data d'inizio dell'anno formativo 2026/2027.